



CITTA' DI PERUGIA

Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: *Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di applicazione integrale della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229 bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Proposta per Consiglio Comunale n. 2122 del 14/03/2023).*

Il Collegio dei revisori nelle persone del dott. Andrea Nataletti, del Dott. Carmelo Campagna e del dott. Gian Paolo Camilletti nominati con deliberazione di C.C. n. 27 del 30/03/2022 per il periodo 30/03/2022-30/03/2025,

Premesso

- Che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, ai commi 222-229-quater dell'articolo 1 definisce lo stralcio dei ruoli affidati agli agenti della riscossione fin dall'anno 2000;
- Che il comma 229 bis, "*modifica la disciplina della misura di stralcio*", "*il termine di adozione della misura*", infatti "*Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, ..., acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.*";

Considerato

- che l'Ente entro il 31 gennaio 2023, non ha adottato il provvedimento di cui al comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- che l'Ente presenta carichi iscritti a ruolo annullabili risultanti dal sito "Agenzia delle Entrate – Riscossione" "*per un ammontare complessivo di € 10.338.496,97*";

Rilevata

- l'intenzione dell'Ente di "avvalersi della facoltà introdotta dal comma 229-bis dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e di dare integrale applicazione alle disposizioni del comma 222 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1°

gennaio 2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”;

Considerato

- che l'esercizio della facoltà in parola è subordinata, entro il 31 marzo 2023, all'adozione di apposito provvedimento di approvazione e alla pubblicazione nel sito dell'Ente;
- che deve essere data opportuna comunicazione all'Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2023, con apposito modello e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2023;

Visto

- *“l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate”;*
- *“l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali”;*
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim dell'U.O. Gestione Entrate Dott. Stefano Baldoni ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Dott. Mirco Rosi Bonci, ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

esprime

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 7, del TUEL, alla Proposta per il Consiglio comunale n. 2122 del 14/03/2023 ad oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di applicazione integrale della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229 bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Perugia, lì 21/03/2023

Il Collegio dei Revisori

Andrea Nataletti (Presidente)

Carmelo Campagna (Componente effettivo)

Gian Paolo Camilletti (Componente effettivo)